

## COMUNICATO STAMPA

La sentenza del T.A.R. Veneto n. 3619 del 20/11/2008 sul ricorso del Codacons, nel quale erano stati impugnati i “progetti base”, prima ad est e poi ad ovest, aveva stabilito che tale ricorso era inammissibile perché **“sussiste un ulteriore livello di progettazione, ancora da realizzarsi, ed anche con l’intervento del Commissario straordinario, il quale, secondo il dettato del provvedimento presidenziale di nomina, avrà il compito di salvaguardare ogni esigenza di carattere urbanistico ed ambientale, nel rispetto delle procedure del caso”**.

**Quindi quella sentenza diceva che bisognava aspettare il progetto definitivo, ancora a venire, e che solo su quello si sarebbe potuto e dovuto verificare il rispetto** o meno delle norme ambientali e urbanistiche: e sui medesimi presupposti argomentativi non era stata accolta la domanda di sospensione presentata da Legambiente nell’ottobre scorso, poiché non essendoci il progetto definitivo non si poteva ancora lamentare alcun danno.

Nell’ordinanza di oggi, **con stupefacente repentino** cambiamento di opinione, si sostiene invece che il progetto definitivo odierno è legittimo non perché oggi un progetto definitivo di un’opera di questo genere non ha bisogno della V.I.A. (**oggi infatti sia la legge europea, sia la legge nazionale, non prevedono alcuna deroga automatica**), ma perché, in quanto opera destinata alla difesa nazionale (che allora costituiva un possibile motivo di deroga) non era necessaria il 15/06/2005, che secondo i giudici sarebbe il momento in cui è iniziato il procedimento.

Peccato che questa data, 15/06/2005, non risulti da nessun atto processuale.

Risulta invece processualmente che il primo progetto per la base (che peraltro riguardava, come si ricorderà, il diverso progetto sul lato est del Dal Molin) sia stato presentato ad una riunione del **Comitato misto paritetico della Regione il 16 marzo 2006.**

In ogni caso, al di là di questa, **come di altre stranezze cronologiche**, lascia stupefatti che oggi il T.A.R. dica che il progetto definitivo va bene senza V.I.A. perché andava bene senza V.I.A. un **qualcosa che era iniziato addirittura prima che fossero presentati i progetti**, quegli stessi progetti che erano stati impugnati già dal Codacons, Ecoistituto Veneto e da cittadini, ma che - venne in precedenza opposto al Codacons, Ecoistituto e cittadini - **non avevano nessuna efficacia lesiva di diritti o aspettative. Tali progetti** in ogni caso erano allora **referiti alla parte EST.**

La data del 15/6/2005, apparentemente rilevante per la sola constatazione che precede di pochi **giorni il 25/6/2005, data ultima per l’obbligo di conformarsi alla Direttiva europea** che impone la V.I.A., quindi nella quale il suo contenuto normativo diventa in Italia fonte vincolante (assumendo efficacia auto applicativa), va a braccetto con le constatazioni che, da un canto, l’eventuale disapplicazione dei principi imposti dalla normativa europea devono aver fonte in un formale provvedimento, **che nel nostro caso non esiste, dall’altro che la presentazione al Comitato misto paritetico regionale del progetto, poi approvato, è avvenuta in data 26.9.2007.**

LEGAMBIENTE ONLUS

COMITATO PIU’ DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

COORDINAMENTO DEI COMITATI CITTADINI

---